

**STATUTO DI ENTE DEL TERZO SETTORE**  
**COSTITUITO IN FORMA DI ASSOCIAZIONE**

**Denominato**

**"FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI**  
**DELLA PROVINCIA DI COMO - ETS"**

**(Modifiche approvate nell'Assemblea Straordinaria del 29/09/2025)**

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituito il "FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI COMO ETS", di seguito indicato brevemente come "Forum Provinciale", che si configura come Ente del Terzo Settore (ETS). Si esplicita che la denominazione per attività di comunicazione è "Forum Famiglie Como".
2. Per "associazioni familiari" si intendono le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni:
  - a) i cui Soci vi appartengono in ragione dei loro ruoli familiari (genitori, utenti di servizi forniti alle famiglie);
  - b) che hanno nel loro Statuto, o tra le finalità qualificanti, la tutela e/o la promozione dei diritti della famiglia, anche mediante la prestazione di servizi diretti a essa e/o ai suoi membri.
3. Il Forum Provinciale di Como è apolitico e non persegue fini di lucro.
4. L'ordinamento interno del Forum è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti.
5. Il Forum Provinciale ha sede legale a Como in Viale Cesare Battisti n. 8 e ha durata a tempo indeterminato.

6. Esso potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi sociali.
7. La variazione di sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## Art. 2

### ADESIONE AL FORUM REGIONALE

1. Il Forum Provinciale di Como aderisce al Forum delle Associazioni Familiari della Regione Lombardia, e ne accetta integralmente lo Statuto sottoscrivendolo. Il Forum Provinciale di Como accetta integralmente anche lo Statuto Nazionale e aderisce altresì al Patto associativo nazionale (di seguito indicato brevemente come Patto Associativo) sottoscrivendoli tutti.
2. L'adesione al Forum Regionale comporta per il Forum di Como atteggiamenti e azioni coerenti con le finalità statutarie e con le decisioni assunte dagli Organi associativi del Forum Nazionale. Per il Forum Provinciale di Como comporta altresì, tenuto conto delle peculiarità del proprio territorio, delle proprie specifiche esigenze, nonché nel rispetto della propria autonomia Organizzativa, la partecipazione alle attività proposte dal Forum Regionale.

## Art. 3

### FINALITA'

1. Il Forum Provinciale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a sostegno delle famiglie.
2. Esso opera nel rispetto dell'identità e dell'autonomia dei Soci, valorizzandone la specificità, per il perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale e

Comune di  
Como



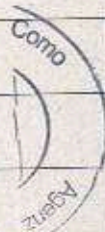
2016

Renato Galli

fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione, perseguendo la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" (Cost. artt. 29, 30, 31).

3. Il Forum Provinciale persegue pertanto le seguenti finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017):

- a) il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative (c.1 lett.w);
- b) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) e dal Patto associativo (c.1 lett.a);
- c) il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto dei propri associati e delle loro attività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (c.1 lett.m);
- d) la responsabilità sociale e comunitaria a favore dell'accoglienza della vita nascente di ogni essere umano e del rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale (c.1 lett.a);
- e) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori cui va garantito di essere educati nell'ambito della famiglia, nonché di avere una speciale protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente



*Severino*

*Remo*

educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità (c.1 lett.d);

- f) la responsabilità genitoriale in forza della quale i genitori sono riconosciuti come originari e principali educatori dei propri figli e a scegliere per loro liberamente l'ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (c.1 lett.d);
- g) l'eliminazione degli ostacoli al pieno esercizio dei ruoli professionali e lavorativi di ciascuna persona in modo da assicurare attraverso una retribuzione dignitosa (Cost. art. 36) il benessere e la stabilità della famiglia (c.1 lett.w);
- h) la responsabilità sociale e comunitaria a favore degli anziani cui va garantito un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità (c.1 lett.a);
- i) l'eliminazione degli ostacoli al pieno ottenimento di un'abitazione adeguata (c.1 lett.q);
- j) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della famiglia, in particolare di persone con disabilità e di particolari disagi, a risposte e aiuti adeguati alle proprie particolari esigenze; (c.1 lett.a);
- k) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei migranti alla riunione familiare attraverso l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale (c.1 lett.r);
- l) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei detenuti a un idoneo sostegno e a mantenere contatti con i propri congiunti (c.1 lett.a);
- m) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di un adeguato riposo familiare anche attraverso attività turistiche di interesse sociale, culturale o



*Scritto*

*Renato Gual*

religioso (c.1 lett.k);

n) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e a protezione e tutela dell'ecologia umana e dell'ecosistema, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (c.1 lett. e);

o) la promozione di politiche sociali di sostegno alla famiglia in formazione e a quelle già costituite che vivono situazioni di disagio (c.1 lett.a);

p) la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, degli utenti, di cittadinanza, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e delle banche del tempo (c.1 lett.w);

q) l'organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche (c.1 lett.t).

#### Art. 4

#### ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 il Forum Provinciale si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli associati secondo quanto deciso dall'Assemblea.

2. Nel perseguimento delle finalità come indicate il Forum Provinciale può svolgere le seguenti attività:

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche;

c) attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei



*Scritto*

*Ramondo Citterio*

- consumatori e degli utenti;
- d) attività per la promozione dell'adozione e dell'affido;
- e) servizi strumentali e sussidiari ai propri soci e ai soggetti ed enti aderenti alla propria rete;
- f) interlocuzione con le istituzioni regionali e territoriali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
- g) intrattenere rapporti con i mezzi di comunicazione sociale perché siano promossi e rispettati i diritti della famiglia;
- h) cooperazione con il Forum Regionale e Nazionale delle Associazioni Familiari, con altri Organismi provinciali, regionali e nazionali aventi finalità analoghe e con gli Organismi diocesani della pastorale familiare;
- i) denuncia di situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni della famiglia;
- j) assunzione di iniziative d'intervento culturale, di azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare;
- k) pubblicazione di periodici, ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo e una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione nonché assunzione di ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento delle finalità statutarie;
- l) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni;
- m) erogazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di servizi a favore dei soci;



Remito Catted

- n) promozione dei Forum comunali e intercomunali definiti tutti Forum territoriali, al fine del miglior raggiungimento delle finalità statutarie;
- o) promozione delle relazioni tra i soci e di azioni di coordinamento, tutela, rappresentanza nel comune interesse degli associati;
- p) fornitura di assistenza tecnica ai propri soci, valutandone l'impatto sociale delle azioni poste in essere dagli stessi.

3. Il Forum Provinciale, tenuto conto delle proprie risorse anche volontarie e gratuite, potrà inoltre realizzare attività diverse, specificamente individuate dal Consiglio Direttivo, siano esse secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Forum Provinciale potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. Le attività di cui sopra sono svolte dal Forum Provinciale prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il Forum Provinciale può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dal Forum Provinciale le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### Art. 5

**Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017**

**ASSOCIAZIONI E ORGANISMI ADERENTI**

1. Possono aderire al Forum Provinciale di Como come Soci i seguenti soggetti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto, ne condividono gli scopi e le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno:

- le Associazioni e gli Organismi, come definiti all'art. 1 c.2 del presente Statuto, che svolgono la loro attività nell'ambito della provincia d'appartenenza;
- i Forum delle Associazioni familiari costituiti in ogni comune o sovracomunali, che condividono il Patto associativo, le finalità e gli obiettivi del Forum Provinciale;
- altri organismi senza scopo di lucro interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e partecipano alle attività del Forum Provinciale con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

2. Possono aderire al Forum Provinciale come osservatori, partecipando alle Assemblee senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, le Associazioni e gli Organismi che, pur rispondendo alle caratteristiche indicate all'art. 1 c.2 e condividendone le finalità, non possono aderire come soci, ma desiderano mantenere un rapporto stabile e continuativo e collaborare alle iniziative di comune interesse. Si precisa che gli osservatori devono manifestare per iscritto il proprio interesse a rimanere tali in occasione di ogni rinnovo del direttivo.

3. Si aderisce al Forum Provinciale sottoscrivendo il Patto associativo e gli Statuti nazionale, regionale e provinciale.

4. Le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che intendono aderire al Forum Provinciale di Como devono presentare domanda al Presidente,



Severino

Renato Cazzul

allegando conforme delibera del proprio Organo istituzionale competente.

5. Non possono aderire al Forum Provinciale i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo Settore.
6. L'ammissione dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa al soggetto interessato.
7. L'Associazione interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
8. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea.
9. Agli Organismi aderenti è richiesta una quota annuale a titolo di sostegno delle attività del Forum Provinciale.
10. L'adesione al Forum Provinciale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
11. Il Forum Provinciale promuove il rispetto dei principi di democraticità, delle pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci e dell'elettività alle cariche sociali: non è pertanto possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti Forum stesso.

#### Art. 6

#### DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

1. Il Forum Provinciale ha struttura democratica e opera nella sua articolazione

territoriale con finalità coerenti a quelle dei livelli regionale e nazionale i quali, attraverso decisioni democraticamente adottate dai loro Organi statuari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento delle complessive e generali finalità associative.

2. L'adesione al Forum Provinciale di Como comporta l'accettazione degli Statuti regionale e nazionale in coerenza con le finalità statuarie e con le decisioni associative di azioni, attività e comportamenti operativi, realizzazione di attività adeguate alle esigenze delle famiglie, puntuale assolvimento degli oneri e degli adempimenti associativi e dei versamenti delle quote annuali.
3. Non esiste fusione di beni tra i vari livelli organizzativi del Forum. Il Forum Provinciale rimane sempre l'unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all'esercizio delle sue attività.
4. Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l'immagine del Forum Provinciale.
5. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri e i rapporti tra gli Organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.
6. L'adesione non dà luogo a nessun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale che non potrà essere rimborsata.
7. I dati personali dei soci sono utilizzati solamente per le attività e finalità dell'associazione.
8. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione, anche dal livello nazionale, per motivazioni diverse dal mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto Nazionale o la delibera di decadenza ai sensi dell'art.5.5



*Sereni*

*Roma 1917*

del medesimo Statuto comportano l'esclusione del socio anche dai livelli territoriali.

9. I soci aderenti al Forum Provinciale promuovono la presenza nei Forum comunali o sovracomunali - ove costituiti - delle loro articolazioni territoriali se presenti nei rispettivi territori.

10. Ciascun socio ha diritto:

- a) di partecipare, per il tramite del proprio rappresentante designato, a votare per l'elezione degli Organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività del Forum Provinciale e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare liberamente i libri contabili e sociali;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli Organi sociali.

11. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli Organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno al Forum Provinciale;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

*Serenella*

*Renzo Gizzo*



12. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

13. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

#### Art. 7

#### PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie presentate al Presidente;
- b) per morosità: chi non provvede per due annualità consecutive al pagamento della quota annuale si considera escluso di diritto;
- c) per espulsione, deliberata dal Forum Nazionale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Nazionale;
- d) per avvenuta estinzione dell'ente interessato.

2. L'ente associato può sempre recedere dal Forum Provinciale. Chi intende recedere deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con il Forum Provinciale.

3. Può essere escluso dal Forum Provinciale il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi sociali, oltre che per comportamento contrastante con gli scopi associativi.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink, possibly 'Renato Cristofari'.*

**Art. 8****ORGANI ASSOCIATIVI**

1. Sono Organi del Forum Provinciale:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) il Tesoriere
- e) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore
- f) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale, sono rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

3. Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea. È previsto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni d'ufficio.

4. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

**Art. 9****L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascun socio o da un suo delegato stabilmente incaricato, ed è l'Organo sovrano.

2. Ogni socio ha diritto a un voto. Tale diritto può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento delle quote annuali.

*Senza timbro  
Renzo Gatti*

3. Gli enti soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri enti aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un altro socio.
4. Possono partecipare senza diritto di voto, un rappresentante o una coppia dell'Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia e persone invitate dal Presidente del Forum Regionale a titolo di esperti e i presidenti o rappresentanti di associazioni familiari operanti nel territorio Provinciale, ma nel quale non sia ancora costituito un Forum comunale o sovracomunale delle associazioni familiari.
5. L'Assemblea è presieduta da persona eletta di volta in volta su proposta del Presidente del Forum Provinciale tra i rappresentanti dei soci.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione al voto.
7. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Forum Provinciale mediante avviso scritto ovvero a mezzo fax o strumenti informatici (es. PEC, posta elettronica ecc.) spedito alla sede legale o all'indirizzo mail comunicato dai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero 7 (sette) giorni prima in caso di motivata urgenza. La comunicazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno delle materie da trattare e l'eventuale data di seconda convocazione.
8. È previsto l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto e dalla legislazione vigente, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno 1/3 (un terzo) dei soci ne

faccia richiesta scritta e motivata al Presidente del Forum Provinciale. La relativa riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

10. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento del Forum Provinciale. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 10

##### L'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea è comunque convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del Forum Provinciale.
2. Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione deve essere presente almeno la metà più uno degli associati, direttamente o per delega ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero qualsiasi dei soci presenti direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ogni socio non può avere più di una delega.
3. I voti sono espressi in modalità palese, a meno che riguardino persone o elezioni a cariche sociali, nel qual caso si procederà a votazione segreta.
4. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello del Forum Provinciale, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. Le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

7. L'Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge:

- a) elegge il Presidente del Forum Provinciale;
- b) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- d) elegge il Tesoriere;
- e) elegge l'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) elegge l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) discute ed approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale, ove si verifichino le condizioni di Legge;
- h) discute ed approva il bilancio preventivo e il programma annuale di massima delle attività del Forum Provinciale;
- i) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo o modifica, su proposta degli Organi statutari o su proposta scritta di almeno un terzo dei soci, i regolamenti vigenti;
- j) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni;
- k) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di

contraddittorio;

l) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione al Forum Provinciale, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

m) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale;

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

o) stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche del Forum Provinciale;

p) compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità associative di interesse generale e al conseguimento delle finalità di cui all'art 3 del presente Statuto e su quant'altro demandato dalla Legge, dallo Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell'Assemblea, sarà riportato nell'apposito libro verbali e deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

9. Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia a sue spese.

## Art. 11

### L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento del Forum Provinciale, sull'eventuale devoluzione del Patrimonio secondo l'art. 24 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.



*Handwritten signature: Rinaldo Gual*

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, direttamente o per delega ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti direttamente o per delega ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ogni socio non può avere più di una delega.
3. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.
4. Il verbale dell'Assemblea straordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell'Assemblea, sarà riportato nell'apposito libro verbali e deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
5. Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia a sue spese.

#### Art. 12

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione del Forum Provinciale di Como. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri Organi associativi.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano

a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali del Forum Provinciale al quale risponde direttamente e dal quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente del Forum Provinciale;
- b) dal Tesoriere;
- c) da un numero minimo di tre ad un massimo di sei membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il consiglio direttivo, acquisito il parere del Presidente, elegge tra i propri membri sino a un massimo di due Vice Presidenti del Forum Provinciale.

7. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e in particolare ha il compito di:

- a) attuare e realizzare le linee programmatiche e le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) dirigere e coordinare l'attività del Forum Provinciale;
- c) predisporre il bilancio sociale qualora si verifichino le condizioni di legge, il bilancio consuntivo d'esercizio e il bilancio preventivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- d) inoltrare all'Assemblea, con il proprio parere, le domande di adesione al Forum Provinciale;

- e) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- f) tenere i rapporti con i soci;
- g) attuare le deleghe operative assegnate dal Presidente;
- h) curare la tenuta dei libri sociali del Forum Provinciale, secondo quanto indicato all'art. 20 del presente Statuto;
- i) deliberare lo svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j) deliberare la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro;
- k) redigere i regolamenti interni per il funzionamento del Forum Provinciale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- m) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- n) proporre emendamenti agli Statuti e ai regolamenti dei Forum comunali o sovracomunali;
- o) esaminare lo stato dei problemi gestionali dei Forum comunali o sovracomunali anche mediante convocazione dei rispettivi Organi statuari e proporre iniziative e strumenti idonei ad affrontarli e risolverli;
- p) segnalare al Collegio di Garanzia Nazionale circostanze e azioni non conformi ai vincoli statuari assunte dai soci;
- q) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

*Handwritten signature and stamp:*  
  
*Renzo Gual*

- t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Forum Provinciale.
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso ufficio.
9. Il Consiglio Direttivo designa al suo interno un membro con funzioni di Segretario che cura la redazione dei verbali delle sedute degli Organi associativi e i compiti che gli saranno assegnati, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
10. Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante o una coppia dell'Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia e persone invitate dal Presidente del Forum a titolo di esperti.
11. I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo dopo l'approvazione dell'assemblea ordinaria sono vincolanti per tutti gli enti aderenti.
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Forum Provinciale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno e comunque almeno sei volte all'anno.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti.
14. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Forum Provinciale o, nel caso di sua assenza od impedimento, da un Vicepresidente. La convocazione potrà essere fatta sia per posta ordinaria che per posta elettronica o altri mezzi informatici, rispettando nei casi ordinari un preavviso di

almeno sette giorni; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche telefonicamente o tramite altre vie brevi.

15. Il Consigliere, dopo tre assenze consecutive non giustificate, decade e gli subentra il primo dei non eletti. Il consigliere dichiarato decaduto può ricorrere al Collegio di Garanzia Nazionale.

16. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti; in mancanza il Presidente convocherà l'assemblea per l'elezione del componente da sostituire.

17. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Forum Provinciale.

18. Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di estrarne copia a sue spese.

### Art. 13

#### PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Forum Provinciale nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano il Forum verso l'esterno.

2. Il Presidente del Forum Provinciale:

- a) è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Cessa il proprio incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto;

*[Handwritten signature]*  


*[Handwritten signature: Renato Gatti]*

- b) ha compiti promozionali ed esecutivi, secondo le finalità e gli obiettivi del Forum Provinciale ed opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri Organi sociali;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Forum Provinciale ed in particolare stipula convenzioni, contratti e può rilasciare procure e fideiussioni;
- e) assume gli atti urgenti quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso per la ratifica alla prima seduta utile;
- f) presiede il Consiglio Direttivo, convoca lo stesso e l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- g) riferisce all'Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum;
- h) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri a un Vicepresidente.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, il Vicepresidente o i Vicepresidenti previa accordo tra loro, lo sostituiscono nelle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni del Presidente, decade anche il Consiglio Direttivo, pertanto il Vicepresidente o i Vicepresidenti si incaricheranno di convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

#### Art. 14

#### TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.
2. Il Tesoriere:

*Serenella*  
*Renzo Gatti*

- a) studia e propone le strategie e le iniziative in merito all'amministrazione e al reperimento delle risorse economiche del Forum Provinciale;
  - b) tiene aggiornata la contabilità e conserva la relativa documentazione, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, segue tutti gli aspetti di natura economica e finanziaria del Forum Provinciale;
  - c) predispose il bilancio consuntivo d'esercizio, il bilancio preventivo e, ove ne ricorressero le condizioni, il bilancio sociale che propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
3. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi delle consulenze e del supporto di esperti esterni.

#### Art. 15

#### ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di Organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di controllo, qualora nominato in forma collegiale, è costituito da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea, non espressione degli associati.
3. L'Organo di controllo collegiale elegge al proprio interno un presidente.
4. Delle proprie riunioni redige verbale che va conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organismo e conservato nella sede del Forum Provinciale.
5. Qualora, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo

decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e in mancanza tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno del Forum.

7. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Forum Provinciale, sul suo concreto funzionamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- c) esercita il controllo legale contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- g) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso

l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- h) L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Forum Provinciale rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 16

#### ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo dello Statuto. Esso è formato da 1 (uno) membro, scelto dall'Assemblea, non espressione degli associati. Il membro dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
3. Redige il verbale che va conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organismo e conservato nella sede del Forum Provinciale.
4. Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.
5. Il membro dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno del Forum.
6. L'Organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di verifica e controllo contabile.



*Renato Gizzi*

## Art. 17

## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. I rapporti tra gli Organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.
2. Eventuali controversie insorte tra gli Organi associativi, fra i soci o fra questi e gli Organi associativi, tra il Forum Provinciale e i Forum territoriali sono demandate al Consiglio Direttivo, il quale, avutane conoscenza, può anche intervenire autonomamente o su richiesta delle parti interessate.
3. Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale o Regionale non riescano a comporre la controversia, su iniziativa del Consiglio Direttivo stesso o su ricorso delle parti o su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale venutone a conoscenza, è investito il Collegio di Garanzia Nazionale. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio di Garanzia può accedere alle informazioni e ai documenti ritenuti pertinenti ed interloquire con gli Organi istituzionali del Forum Provinciale e i soggetti interessati.
4. Il Collegio di Garanzia esperite le necessarie ricognizioni, formula le proprie valutazioni e le invia unitamente al proprio parere alle parti interessate e al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale avvierà la procedura di cui all'art. 18 dello statuto del Forum Nazionale e, per ragioni d'urgenza, potrà assumere provvedimenti cautelari quali la diffida e la sospensione temporanea.
5. Sono rimesse direttamente al Collegio di Garanzia ed alla procedura di cui all'art. 18 dello Statuto nazionale eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Forum Provinciale e il Forum Regionale.

## Art. 18

## DURATA DEGLI INCARICHI E INCOMPATIBILITA'

1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata quadriennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
2. Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16, sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, nonché con il ruolo di dirigenti nazionali o regionali delle organizzazioni sindacali. Tale ultima incompatibilità non si applica ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali socie del Forum.
3. Le candidature alle predette cariche di Presidente e Vice presidente comportano le dimissioni dal rispettivo incarico; per tutti gli altri dirigenti comportano la sospensione dalle rispettive cariche dalle quali decadranno automaticamente alla loro elezione o nomina.

#### Art. 19

#### RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio del Forum Provinciale è costituito dai beni mobili e immobili, dai titoli e valori di sua proprietà.
2. Esso trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:
  - a) quote e contributi dei soci;
  - b) lasciti, donazioni, legati, contributi di natura non corrispettiva;
  - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni ed Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- g) proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali e ammesse ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Il Forum Provinciale ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

#### Art. 20

#### LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. Il Forum Provinciale deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:
- a) il libro degli associati;

*Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017*

20  
 Sereno  
 Renato Gizzol

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Forum Provinciale deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se nominati.
3. Il Forum Provinciale deve anche tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. La tenuta dei libri di cui ai c. 1 e 3 è a cura del Consiglio Direttivo; quella dei libri di cui al c. 2 è a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
5. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data della seduta, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
6. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal verbalizzante, secondo quanto indicato all'art. 12 del presente Statuto.

#### Art. 21

#### ANNO SOCIALE E RENDICONTO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili del Forum Provinciale nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, procede alla formazione del bilancio consuntivo di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
4. Il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo dovranno essere depositati presso la sede del Forum Provinciale negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

5. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, il Consiglio Direttivo, in collaborazione col Tesoriere, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

**Art. 22****DIVIETO DI RIPARTO E AVANZI DI GESTIONE**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, il Forum Provinciale ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché proventi, fondi, riserve o capitale durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,
2. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

**Art. 23****ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI**

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per il Forum Provinciale sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

*Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017*



*Severino*  
*Remo Girelli*

2. Il Forum Provinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### Art. 24

#### SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento del Forum Provinciale è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, secondo quanto indicato all'art. 11 del presente Statuto. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore determinandone poteri e compensi.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea.

#### Art. 25

#### MODIFICHE STATUTARIE

1. Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci, devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

#### Art. 26

#### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e al Regolamento qualora presente.

817  
Registrato a Como il 13/10/25 n. 2000  
Serie 3<sup>a</sup> Esati e

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
AL REGISTRO DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Rento Gizzh